



Promemoria

Istanza per sostituire il pagamento dell'imposta preventiva mediante una notifica per i dividendi versati all'interno di un gruppo svizzero (art. 26a OIPrev)

gennaio 2001 (stato al 30 giugno 2002)

A determinate condizioni, l'imposta preventiva sui dividendi in contanti versati all'interno di un gruppo svizzero che scadono dopo il 31 dicembre 2000 non deve più essere versata. Il pagamento è sostituito da una notifica dei dividendi all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). La nuova procedura di notifica è disciplinata dall'articolo 26a dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale sull'imposta preventiva del 19 dicembre 1966 / 22 novembre 2000 (OIPrev).

1. Società madre svizzera : La nuova procedura di notifica è ammessa soltanto se è accertato che la società madre svizzera, alla quale dovrebbe essere trasferita l'imposta preventiva, avrebbe diritto al rimborso di tale imposta ai sensi della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) o dell'OIPrev. La società madre deve essere contribuente con sede statutaria in Svizzera. Questa deve, di conseguenza, essere assoggettata illimitatamente all'imposta in Svizzera in virtù della sua appartenenza personale. Secondo l'articolo 26a OIPrev, la società madre deve essere una persona giuridica svizzera avente la forma giuridica di società di capitali (società anonima, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata) o di società cooperativa. Le fondazioni non sono considerate società madri. La nuova procedura di notifica ai sensi dell'art. 26a OIPrev si differenzia da quella dell'art. 24 OIPrev dal fatto che non si estende alle persone fisiche né alle società di persone.

2. Quota di partecipazione : La società madre deve detenere direttamente (senza società intermedie) almeno il 20 per cento del capitale sociale della filiale. Il capitale azionario o sociale delle società anonime comprende non soltanto il capitale azionario, bensì anche i buoni di partecipazione. Sono considerate partecipazioni peraltro le azioni di società in accomandita per azioni e le quote sociali delle Sagl.

3. Dividendi in contanti : Nell'ambito dell'imposta preventiva, l'esecuzione dell'obbligo fiscale tramite una notifica è riservato esclusivamente alle distribuzioni di dividendi in contanti decisi durante un'assemblea generale ordinaria o straordinaria. È indifferente se i dividendi sono versati, trasferiti, accreditati o compensati. La procedura di notifica è ugualmente applicabile per i dividendi di liquidazione versati in contanti. Non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 26a OIPrev, le riduzioni del

capitale, le prestazioni valutabili in denaro, i dividendi intermedi e in natura nonché le azioni gratuite.

4. Procedura : La procedura di notifica all'interno di un gruppo è avviata dalla società madre che ordina alla filiale di versarle il dividendo in contanti deciso dall'assemblea generale senza dedurre l'imposta preventiva. La società madre (beneficiaria del dividendo in contanti) firma in primo luogo il modulo ufficiale d'istanza (106 disponibile sul sito internet dell'AFC www.estv.admin.ch o allo 031 322 72 70). In seguito, essa lo trasmette alla filiale (debitrice del dividendo in contanti). Quest'ultima compila la parte inferiore del modulo 106 che la riguarda e lo presenta all'AFC unitamente al suo modulo 103 (SA) oppure 110 (Sagl) per le deliberazioni dell'assemblea generale ordinaria, rispettivamente 102 per le deliberazioni dell'assemblea generale straordinaria o ancora il modulo 7 per le società cooperative, entro 30 giorni dopo la scadenza del dividendo. La società che beneficia per la prima volta di un dividendo lordo di almeno 50'000 franchi deve in particolare indicare l'identità del venditore della partecipazione da essa acquistata e fornire tutti giustificativi relativi a questa transizione (ad es. contratto di compravendita). L'AFC esamina l'istanza e decide informando la società contribuente solo quando l'istanza è respinta. Se l'istanza è accettata, la decisione dell'AFC è tuttavia presa con riserva di effettuare un ulteriore controllo. In caso di decisione negativa, la società contribuente dovrà pagare posticipatamente l'imposta preventiva dovuta e gli eventuali interessi di mora.

5. Non utilizzazione della procedura di notifica : le società che non fanno uso della procedura di notifica ai sensi dell'articolo 26a OIPrev o che non adempiono le condizioni possono domandare il rimborso per acconti tramite il modulo 21 (art. 65 OIPrev). Se le scadenze dei redditi gravati dall'imposta preventiva sopravvengono prevalentemente in un trimestre dell'anno civile o dell'esercizio commerciale, se ne terrà conto per il calcolo dei rimborsi per acconti (art. 65a cpv. 2 OIPrev). Ad esempio, la somma degli acconti ordinariamente versati alla fine dei primi tre trimestri (3/4 del diritto previsto per l'anno) può già essere versata alla fine del 1° trimestre al beneficiario dei dividendi provenienti da partecipazioni che scadono nel corso dello stesso 1° trimestre. Tuttavia, nessun acconto è rimborsato per dividendi aventi scadenza prevalentemente nell'ultimo trimestre e per i quali la società contribuente versa l'imposta preventiva dovuta all'AFC soltanto nell'anno successivo.